Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975.

Sostituzione di un membro supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1974, con il quale il consigliere di Stato dott. Paolo Vaiano venne nominato membro supplente del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

Vista la nota n. 3/S.G. del 7 gennaio 1975 del presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il referendario del Consiglio di Stato dott. Giancarlo Coraggio è nominato membro supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Paolo Vaiano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 72

(3561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il geom. Tarcisio Bernardi è stato nominato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Considerato che il predetto Ministero ha proposto la sostituzione del geom. Tarcisio Bernardi, designando il dott. Rodolfo Ionta;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Ionta è nominato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del geom. Tarcisio Bernardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

p. Il Presidente: SALIZZONI

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1975.

Estensione dei saggi di interesse fissati con decreto ministeriale 18 settembre 1974, per i buoni postali di risparmio della serie contraddistinta con la lettera M, ai buoni di tutte le serie precedenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro terzo, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 settembre 1974, con il quale sono state fissate le misure dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio della serie contraddistinta con la lettera M, da emettersi a partire dal 1° ottobre 1974;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 ottobre 1974, con il quale sono state estese ai buoni postali di risparmio delle serie contraddistinte con le lettere I ed L i tassi di interesse fissati con decreto ministeriale 18 settembre 1974 sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1974, è sostituito dal seguente:

« Sul montante dei buoni postali di risparmio delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera M, maturato alla data del 1° ottobre 1974, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati, con decreto ministeriale 18 settembre 1974, per i buoni della serie M, da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Per i buoni che alla data del 1° ottobre 1974 risultino emessi da meno di un anno, i nuovi saggi decorrono dalla data del compimento dell'anno dalla emissione e sono calcolati sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalla tabella riportata a tergo dei buoni, da integrarsi con quella che è messa a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975
Registro n. 7 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 310

TABELLA DEGLI INDICI RAPPORTATI AD UNA LIRA PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI SUL MONTANTE DEI BUONI POSTALI DELLE SERIE PRECEDENTI A QUELLA COTRADDISTINTA CON LA LETTERA « M »

Saggio di interesse						
	Entro il 1° anno	L.	1,000.000	più L.	0,011.666	per ogni bimestre maturato
7 %	Dopo il 1° anno	»	1,070.000	» »	0,012.483	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° » .	»	1,144.900	» »	0,013.357	Id.
	» » 3° »	»	1,225.043	» »	0,014.292	Id.
	» » 4° »	»	1,310.796	» »	0,015.292	Id.
	» » 5° »	»	1,402.551	» »	0,018.701	Id.
8 %	» » 6° »	»	1,514.755	» »	0,020.197	Id.
	» » 7° »	»	1,635.935	» »	0,021.812	Id.
	» » 8° »	»	1,766.810	» »	0,023.557	Id.
	» » 9° »	»	1,908.155	» »	0,025.442	Id.
	» » 10° »	»	2,060.807	» »	0,029.195	Id.
8,50 %	» » 11° »	»	2,235.976	» »	0,031.676	Id.
	» » 12° »	»	2,426.034	» »	0,034.369	Id.
	» » 13° »	»	2,632.247	» »	0,03 .290	Id.
	» » 14° »	»	2,855.988	» »	0,040.460	Id.
	» » 15° »	»	3,098.747	» »	0,046.481	Id.
9 %	» » 16° »	»	3,377.634	» »	0,050.664	Id.
	» » 17° »	»	3,681.621	» »	0,055.224	Id.
	» » 18° »	»	4,012.967	» »	0,060.194	Id.
	» » 19° » . .	»	4,374.134	» »	0,065.612	Id.
	» » 20° » . . .	»	4,767.806	» »	0,071.517	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

(3563)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 174 del 31 gennaio 1975 con la quale il veterinario provinciale di Messina chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Messina è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3531)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 16 novembre 1970;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 10 marzo 1973, del consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 22 marzo 1973 e del presidente della ripetuta Cassa in data 11 luglio 1973;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 6, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), in conformità al seguente testo: « I soci residenti fuori del comune di San Miniato non potranno superare il numero di trentacinque. Ai fini della determinazione di siffatto numero, deve essere presa in considerazione la residenza dei soci all'atto della nomina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 novembre 1972, dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 18 dicembre 1972 e dal presidente della ripetuta Cassa in data 4 maggio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 32, 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PRATO

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 32. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Con le stesse modalità e condizioni potranno altresì essere concessi al personale, a valere sul citato fondo rotativo, mutui ipotecari per lavori di miglioramento alla casa di proprietà purché questa sia e resti esclusivamente adibita ad abitazione del personale medesimo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 48 con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 48 non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 1° marzo 1973, dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1973 e dal presidente della ripetuta Cassa in data 25 giugno 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *d*).

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1972, concernente la nomina del dott. Claudio Caressa a membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, su designazione del presidente della Corte dei conti;

Viste le note n. 44/9 in data 15 gennaio 1975 e n. 191/9 in data 22 gennaio 1975 con le quali il presidente della Corte dei conti, nel comunicare che il dottor Claudio Caressa ha chiesto di essere sollevato con effetto immediato dal suddetto incarico, ha designato in sua sostituzione il presidente di sezione dott. Francesco Raus;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decretano:

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Francesco Raus è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in sostituzione del dott. Claudio Caressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.

Determinazione del saggio nominale massimo di interesse delle obbligazioni emesse dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, con il quale presso la Banca nazionale del lavoro venne costituita la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto il regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 453, con il quale furono apportate modifiche al funzionamento della predetta sezione;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1970;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il saggio nominale massimo d'interesse delle obbligazioni emesse dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro è stabilito nella misura del 9 per cento.

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla sezione medesima è stabilito nella misura del 9 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la sezione anzidetta è abilitata ad emettere in corrispondenza dei mutui stessi, aumentata della commissione fino all'1 % del capitale mutuato, nonché dei diritti erariali in base alle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Nomina del presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale e insulare;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, relativo alle modalità di nomina del presidente di detto Istituto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto in parola;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Il prof. Antonino Muccioli è nominato presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il predetto prof. Muccioli resterà in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

(3635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1975 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia orarie, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	185.400
Plata	»	199.300

Centro America - Sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	180.950
Barranquilla-Cristobal	»	198.150
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	245.300
Callao-Habana-Acapulco	»	266.750
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	302.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	196.000
Durban	»	200.300
Beira	»	207.800

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	388.800
Melbourne-Adelaide	»	398.400
Sydney	»	410.200
Brisbane	»	419.900
Cairns	»	432.750

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure un solo dei due requisiti di età o di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	175.700
Plata	»	188.500

Centro America - Sud Pacifico:

La Guàira	Lit.	173.500
Barranquilla-Cristobal	»	187.450
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	234.600
Callao-Habana-Acapulco	»	252.850
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	287.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	182.100
Durban	»	188.500
Beira	»	193.900

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	355.600
Melbourne-Adelaide	»	369.550
Sydney	»	377.000
Brisbane	»	382.400
Cairns	»	397.600

3. Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 32.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 54.500 - 71.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.000 - 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 52.000 - 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. Per le navi « Galileo Galilei » - « Guglielmo Marconi » - « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguate capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 43.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 68.500 - 85.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 66.000 - 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accertato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 26 aprile 1975

Il direttore generale: FALCHI

(3532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica e tecnologia del latte presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di chimica e tecnologia del latte alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3518)

Vacanza della cattedra di litologia e geologia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania è vacante la cattedra di litologia e geologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3519)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Anna Antona, nata a Licata (Agrigento) l 10 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Palermo il 10 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3391)

La dott.ssa Domenicassunta Corsetti, nata a Capodimonte (Viterbo) il 20 dicembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Roma il 26 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3392)

Il dott. Giuseppe Fazio, nato a Palermo il 26 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 26 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3393)

Il dott. Giuseppe Martino, nato a Messina il 31 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 14 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Media dei titoli del 29 aprile 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,150
» 5 % (Ricostruzione)	98,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,550
» 5 % (Città di Trieste)	92,550
» 5 % (Beni esteri)	91,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,750
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	83,700
» 6 % » » 1971-86	84,600
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,225
Dollaro canadese	622,30
Franco svizzero	246,955
Corona danese	114,655
Corona norvegese	125,835
Corona svedese	158,99
Fiorino olandese	260,625
Franco belga	17,965
Franco francese	152,69
Lira sterlina	1487,80
Marco germanico	265,715
Scellino austriaco	37,534
Escudo portoghese	25,704
Peseta spagnola	11,228
Yen giapponese	2,155

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 30 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,75	631,75	631,72	631,75	632,35	631,75	631,70	631,75	631,75	631,75
Dollaro canadese	620,50	620,50	621,50	620,50	629,96	620,40	620,25	620,50	620,50	620,50
Franco svizzero	246,73	246,73	246,75	246,73	247,47	246,80	246,905	246,73	246,73	246,70
Corona danese	113,30	113,30	115,38	113,30	114,71	115,29	115,25	113,30	113,30	115,30
Corona norvegese	126,69	126,69	125,70	126,60	126,45	125,70	125,75	126,60	126,60	125,65
Corona svedese	159,03	159,03	159 —	159,03	159,28	159 —	159 —	159,03	159,03	159 —
Fiorino olandese	260,99	260,99	260,20	260,99	260,81	260,95	260,95	260,99	260,99	260,97
Franco belga	17,967	17,967	17,98	17,967	18,02	17,98	17,9825	17,967	17,967	17,96
Franco francese	152,86	152,86	153,15	152,86	151,88	152,95	152,96	152,86	152,86	152,85
Lira sterlina	1485,40	1485,40	1486,50	1485,40	1490,76	1485,50	1485,65	1485,40	1485,40	1485,40
Marco germanico	265,69	265,69	265,65	265,69	266,42	265,60	265,58	265,69	265,69	265,68
Scellino austriaco	37,48	37,48	37,50	37,48	37,41	37,45	37,48	37,48	37,48	37,46
Escudo portoghese	25,71	25,71	25,70	25,71	25,57	25,70	25,70	25,71	25,71	25,70
Peseta spagnola	11,243	11,243	11,2550	11,243	11,22	11,25	11,2475	11,243	11,243	11,25
Yen giapponese	2,1625	2,1625	2,1550	2,1625	2,16	2,17	2,1625	2,1625	2,1625	2,16

Media dei titoli del 30 aprile 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,725
Dollaro canadese	620,375
Franco svizzero	246,817
Corona danese	115,275
Corona norvegese	125,72
Corona svedese	159,015
Fiorino olandese	260,97
Franco belga	17,975
Franco francese	152,91
Lira sterlina	1485,525
Marco germanico	265,635
Scellino austriaco	37,48
Escudo portoghese	25,705
Peseta spagnola	11,245
Yen giapponese	2,162

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tracciante Bleu dell'impresa Siapa

Con decreto ministeriale 25 marzo 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tracciante Bleu, concessa alla impresa Siapa con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3579)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 500.1.E.V./128, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Oleggio, distinto in catasto con mappale 332 e 352, e del periziato valore di L. 500 (cinquecento) al mq, disposta dal sig. Giovanni Gatti.

Il suddetto terreno è stato donato con l'espresso onere per l'Ente di costruirvi il locale asilo-nido.

(3581)

Autorizzazione ad applicare uno stampato accessorio sui recipienti delle acque minerali « Dolomiti » e « Acquachiara »

Con decreto 15 aprile 1975, n. 1531, la società Fonti Staro S.a.s. di Mario Pan e C., in Valli del Pasubio (Vicenza), è stata autorizzata ad applicare sui recipienti delle acque minerali naturali nazionali « Dolomiti » di cui ai decreti ministeriali 17 gennaio 1974, n. 1440 e n. 1441, e 17 febbraio 1975, n. 1521, e « Acquachiara », di cui ai decreti ministeriali 13 marzo 1974, n. 1456 e 15 maggio 1974, n. 1476, uno stampato accessorio.

(3533)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Eletta » addizionata di anidride carbonica

Con decreto 15 aprile 1975, n. 1530, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Eletta », di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1968, n. 948, nel tipo addizionato con anidride carbonica e alla relativa modifica delle etichette.

(3534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e degli articoli 8, 27 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, tre sono riservati, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonché al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni, fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di 30 giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (e l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 4 novembre 1975, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

1) Alessandria, per i candidati delle province di Alessandria e Asti;

2) Torino, per i candidati delle province di Torino, Aosta e Cuneo;

3) Novara, per i candidati delle province di Novara e Vercelli;

4) Milano, per i candidati delle province di Milano, Bergamo e Pavia;

5) Brescia, per i candidati della provincia di Brescia;

6) Como, per i candidati delle province di Como, Sondrio e Varese;

7) Mantova, per i candidati delle province di Mantova e Cremona;

8) Trento, per i candidati delle province di Trento e Bolzano;

9) Treviso, per i candidati delle province di Treviso e Belluno;

10) Padova, per i candidati della provincia di Padova;

11) Rovigo, per i candidati della provincia di Rovigo;

12) Venezia, per i candidati della provincia di Venezia;

13) Verona, per i candidati della provincia di Verona;

14) Vicenza, per i candidati della provincia di Vicenza;

15) Udine, per i candidati delle province di Udine e Pordenone;

16) Trieste, per i candidati delle province di Trieste e Gorizia;

17) Genova, per i candidati delle province di Genova, Imperia e Savona;

18) La Spezia, per i candidati della provincia di La Spezia;

19) Bologna, per i candidati delle province di Bologna e Ferrara;

20) Forlì, per i candidati delle province di Forlì e Ravenna;

21) Modena, per i candidati della provincia di Modena;

22) Parma, per i candidati delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

23) Firenze, per i candidati delle province di Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena;

24) Pisa, per i candidati delle province di Pisa, Grosseto e Livorno;

25) Lucca, per i candidati delle province di Lucca e Massa Carrara;

26) Perugia, per i candidati delle province di Perugia e Terni;

27) Pesaro, per i candidati delle province di Pesaro e Ancona;

28) Ascoli Piceno, per i candidati della provincia di Ascoli Piceno;

29) Macerata, per i candidati della provincia di Macerata;

30) Latina, per i candidati delle province di Latina e Frosinone;

31) Viterbo, per i candidati delle province di Viterbo e Rieti;
32) Roma, per i candidati della provincia di Roma;
33) Campobasso, per i candidati delle province di Campobasso e Isernia;
34) Chieti, per i candidati della provincia di Chieti;
35) L'Aquila, per i candidati della provincia di L'Aquila;
36) Pescara, per i candidati della provincia di Pescara;
37) Teramo, per i candidati della provincia di Teramo;
38) Avellino, per i candidati della provincia di Avellino;
39) Benevento, per i candidati della provincia di Benevento;
40) Caserta, per i candidati della provincia di Caserta;
41) Napoli, per i candidati della provincia di Napoli;
42) Salerno, per i candidati della provincia di Salerno;
43) Potenza, per i candidati delle province di Potenza e Matera;
44) Bari, per i candidati della provincia di Bari;
45) Lecce, per i candidati delle province di Lecce e Brindisi;
46) Foggia, per i candidati della provincia di Foggia;
47) Taranto, per i candidati della provincia di Taranto;
48) Catanzaro, per i candidati della provincia di Catanzaro;
49) Cosenza, per i candidati della provincia di Cosenza;
50) Reggio Calabria, per i candidati della provincia di Reggio Calabria;
51) Agrigento, per i candidati della provincia di Agrigento;
52) Catania, per i candidati delle province di Catania, Caltanissetta ed Enna;
53) Messina, per i candidati della provincia di Messina;
54) Palermo, per i candidati della provincia di Palermo;
55) Siracusa, per i candidati delle province di Siracusa e Ragusa;
56) Trapani, per i candidati della provincia di Trapani;
57) Cagliari, per i candidati delle province di Cagliari e Nuoro;
58) Sassari, per i candidati della provincia di Sassari.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quello (4 novembre 1975) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto di documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimeno o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore di esercizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) è quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica

sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore di esercizio.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 201

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale.

COLLOQUIO

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici:

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla commisisone esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale a funzionamento elettrico.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . .

Firma . . (7)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2913)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli e per esami, a otto posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, dispensa n. 4, mese di aprile 1975, è stata pubblicata la determinazione presidenziale 19 febbraio 1975, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e per esami, a otto posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impegnative.

(3554)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, dispensa n. 4, mese di aprile 1975, è stata pubblicata la determinazione presidenziale 19 febbraio 1975 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(3555)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di vice referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la determinazione del presidente del C.N.E.L. in data 4 giugno 1974 con la quale è stato bandito un concorso, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la determinazione del presidente del C.N.E.L. in data 29 luglio 1974 con la quale è stata nominata la commissione di esame del concorso predetto;

Considerato che si rende necessario integrare la commissione esaminatrice con la nomina di tre membri per far sostenere ai candidati ammessi alla prova l'esame di lingua, inglese, francese e tedesco;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del C.N.E.L., indetto con determinazione del 4 giugno 1974, è integrata per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Barbaglia prof.ssa Adriana, per la lingua inglese;
Feroli Porn prof.ssa Wanda, per la lingua francese;
Porn sig.ra Renè, per la lingua tedesca.

Ai componenti aggiunti della suddetta commissione competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 3 dello stato di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Roma, addì 22 aprile 1975

Il presidente f.f.: RIZZO - SIMONCINI

(3627)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751170)